

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2025, n. 096/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Capo I
Disposizioni comuni

- Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni

Capo II

Requisiti per l'ammissione al finanziamento, settori tipologici omogenei e casi di esclusione

- Art. 3 Requisiti generali e casi di esclusione
Art. 4 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<festival cinematografici ad elevato budget>>
Art. 5 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<festival cinematografici a medio budget>>
Art. 6 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<premi cinematografici>>
Art. 7 Esclusività del settore tipologico scelto

Capo III

Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

- Art. 8 Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande
Art. 9 Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici omogenei
Art. 10 Determinazione del contributo annuale

Capo IV
Commissione di valutazione

- Art. 11 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione

Capo V

Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

- Art. 12 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 13 Spese ammissibili
- Art. 14 Spese non ammissibili

Capo VI

Termini del procedimento

- Art. 15 Termini del procedimento

Capo VII

Disposizioni finali

- Art. 16 Rinvio
- Art. 17 Disposizione transitoria
- Art. 18 Abrogazioni
- Art. 19 Entrata in vigore

Allegato A Indicatori di dimensione qualitativa triennale

Allegato B Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei festival cinematografici ad elevato budget e dei festival cinematografici a medio budget

Allegato C Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei festival cinematografici ad elevato budget e dei festival cinematografici a medio budget

Allegato D Indicatori di dimensione qualitativa annuale dei premi cinematografici

Allegato E Indicatori di dimensione quantitativa annuale dei premi cinematografici

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 1

(Oggetto)

1. Al fine di promuovere una cultura di frontiera, nelle sue più ampie e diverse interpretazioni del concetto di confine, il presente regolamento, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di festival, rassegne, premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo, quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia.

2. Il presente regolamento stabilisce, in particolare, i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, la suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2 bis, della legge, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli, sono disciplinati con avviso pubblico adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) festival cinematografico di elevato budget: la manifestazione culturale, caratterizzata dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche nazionali e internazionali, durante la quale tali opere sono presentate al pubblico, che richiede un fabbisogno di finanziamento, pari al deficit

- emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo non inferiore ad euro 250.000,00 e non superiore a euro 550.000,00;
- b) festival cinematografico di medio budget: la manifestazione culturale, caratterizzata dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche nazionali e internazionali, durante la quale tali opere sono presentate al pubblico, che richiede un fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo non inferiore ad euro 50.000,00 e non superiore a euro 250.000,00;
- c) premio cinematografico: la manifestazione culturale, diversa dal festival, consistente nella selezione di opere cinematografiche presentate al pubblico, di sceneggiature, di sceneggiature disegnate o di soggetti cinematografici e dell'audiovisivo, ai cui autori vengono attribuiti premi, anche in denaro, o sostegni finanziari per la formazione professionale e lo sviluppo, realizzazione e distribuzione dell'opera, che richiede un fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore ad euro 50.000,00 e non superiore a euro 100.000,00;

Capo II

Requisiti per l'ammissione al finanziamento, settori tipologici omogenei e casi di esclusione

Art. 3

(Requisiti generali e casi di esclusione)

1. Per poter beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti richiedenti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge, hanno, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

2. I soggetti richiedenti l'incentivo svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo, prevalentemente in ambito regionale, e possiedono una struttura organizzativa e amministrativa autonoma con caratteristiche di stabilità.

3. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento:

a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17 bis, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28, comma 2, 30 quinque e 31 della legge;

b) i soggetti pubblici.

Art. 4

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<festival cinematografici ad elevato budget>>)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali di rilevanza regionale i soggetti di cui all'articolo 3, che organizzano festival cinematografici ad elevato budget, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), giunti almeno alla ottava edizione, e che possiedono i seguenti requisiti:

- a) il festival dura almeno 5 giorni e non dura più di 12 giorni;
- b) le proiezioni delle opere o le iniziative collaterali avvengono anche in orario diurno;
- c) sono proiettati nel corso del festival, inclusi quelli proiettati nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, almeno 35 lungometraggi o almeno 105 cortometraggi
- d) per la proiezione delle opere sono utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo);
- e) almeno il 75 per cento delle opere proiettate nel corso del festival, ad esclusione di quelle proiettate nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, sono considerate anteprime, con ciò intendendo che l'opera non è stata ancora distribuita in Italia al momento della proiezione, oppure che essa consiste in una riedizione di un'opera del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita);
- f) nel festival sono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile;
- g) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere sono presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell'opera, oppure archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;
- h) tutte le proiezioni e la maggior parte delle iniziative collaterali al festival si svolgono e sono sottotitolate almeno in lingua italiana ed in lingua inglese e, nel caso di proiezioni in lingua originale diversa da quella italiana ed inglese, sono sottotitolate in entrambe le lingue;
- i) l'ente organizzatore del festival è anche archivio aperto ai ricercatori ed agli studenti dei film presentati nelle precedenti edizioni e della documentazione video-cartacea relativa;
- j) il festival si svolge nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- k) il programma del festival prevede iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione o momenti di incontro tra distributori, produttori ed autori delle opere oppure tra archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;
- l) l'ente organizzatore produce un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale, e bilingue, che fornisce tutte le più complete informazioni pratiche quali, ad esempio, il formato originale delle opere, l'anno di realizzazione e la nazionalità, i premi conseguiti, le fonti della copia;
- m) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 30 per cento del fabbisogno di finanziamento.

Art. 5

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<festival cinematografici a medio budget>>)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali di rilevanza regionale i soggetti di cui all'articolo 3, che organizzano festival cinematografici a medio budget, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), giunti almeno alla ottava edizione, e che possiedono i seguenti requisiti:

- a) il festival dura almeno 5 giorni e non dura più di 12 giorni;
- b) le proiezioni delle opere o le iniziative collaterali avvengono anche in orario diurno;
- c) sono proiettati nel corso del festival, inclusi quelli proiettati nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, almeno 35 lungometraggi o almeno 105 cortometraggi;
- d) per la proiezione delle opere sono utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo);
- e) almeno il 50 per cento delle opere proiettate nel corso del festival, ad esclusione di quelle proiettate nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, sono considerate anteprime, con ciò intendendo che l'opera non è stata ancora distribuita in Italia al momento della proiezione, oppure che consiste in una riedizione di un'opera del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita);
- f) nel festival sono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile;
- g) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere sono presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell'opera, oppure archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;
- h) tutte le proiezioni e la maggior parte delle iniziative collaterali al festival si svolgono e sono sottotitolate almeno in lingua italiana ed in lingua inglese e, nel caso di proiezioni in lingua originale diversa da quella italiana ed inglese, sono sottotitolate in entrambe le lingue;
- i) l'ente organizzatore del festival è anche archivio aperto ai ricercatori ed agli studenti dei film presentati nelle precedenti edizioni e della documentazione video-cartacea relativa;
- j) il festival si svolge nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- k) il programma del festival può prevedere iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione o momenti di incontro tra distributori, produttori ed autori delle opere oppure tra archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;
- l) l'ente organizzatore produce un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale, e bilingue, che fornisce tutte le più complete informazioni pratiche quali, ad esempio, il formato originale delle opere, l'anno di realizzazione e la nazionalità, i premi conseguiti, le fonti della copia
- m) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento.

Art. 6

(Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<premi cinematografici>>)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali di rilevanza regionale i soggetti di cui all'articolo 3, che organizzano premi cinematografici, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), giunti almeno alla ottava edizione, e che possiedono i seguenti requisiti:

- a) partecipano ad ogni concorso annuale almeno 50 tra opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici;
- b) alle premiazioni e presentazioni dei lavori premiati sono presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici;
- c) il premio consiste in un concorso di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, selezionati e giudicati da una giuria di esperti qualificati e noti a livello nazionale e internazionale, accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama;
- d) le attività del premio si svolgono prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- e) presenza di una qualificata supervisione artistica da parte di un comitato scientifico-artistico in cui figurino accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama;
- f) presenza, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, di entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento.

Art. 7

(Esclusività del settore tipologico scelto)

1. Può essere presentata una sola domanda di incentivo per i settori tipologici di cui agli articoli 4, 5 e 6. La domanda presentata per un settore tipologico preclude la presentazione di altra domanda sul medesimo o su diverso settore tipologico. Nel caso di più domande il Servizio procede all'esame della sola domanda trasmessa per ultima in ordine di tempo.

Capo III

Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

Art. 8

(Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande)

1. Le domande di incentivo, presentate secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, sono valutate attribuendo alle attività descritte nelle relazioni culturali triennali e nelle relazioni annuali indicate alle domande stesse, un punteggio numerico, articolato:

- a) per il settore tipologico <<festival cinematografici ad elevato budget>> e per il settore tipologico <<festival cinematografici a medio budget>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C;
- b) per il settore tipologico <<premi cinematografici>>, secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati D e E.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 su un massimo di 90 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio.

3. Qualora la somma dei punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori degli allegati A, B e C, o A, D ed E, risulti inferiore a punti 255 su un massimo di 510 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio.

Art. 9

(Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici omogenei)

1. Il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 venga incrementato, con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le nuove quote dello stanziamento, da riservare ai settori tipologici di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 10

(Determinazione del contributo annuale)

1. La determinazione del contributo annuale avviene secondo la seguente modalità:

- a) le risorse assegnate al singolo settore tipologico ai sensi dell'articolo 9 vengono suddivise per la somma totale dei punteggi ottenuti dai progetti ammessi a contributo per quel settore tipologico, ottenendo il valore finanziario per punto del settore;
- b) il valore finanziario per punto si moltiplica per il numero dei punti attribuiti ad ogni singolo progetto ai sensi dell'articolo 8, determinando l'ammontare del contributo annuale per quel progetto.

2. Il fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nelle domande di contributo per il secondo e il terzo anno del triennio, non può essere superiore di oltre il 10 per cento rispetto al fabbisogno dell'anno precedente, e in ogni caso il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il 10 per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.

3. Nel caso in cui l'ammontare del contributo ecceda la quota di cui al comma 2, le eventuali risorse eccedenti si redistribuiscono all'interno del settore tipologico, o, in caso di ulteriore eccedenza, anche in altri settori tipologici, secondo la modalità prevista dal presente articolo.

Capo IV Commissione di valutazione

Art. 11

(Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione)

1. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dai seguenti soggetti:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti esterni, ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in capo agli stessi.

3. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, i componenti esperti esterni, di cui al comma 2, svolgono l'incarico a titolo oneroso e ad essi compete, per ciascuna seduta di prima convocazione della commissione, un gettone di presenza di euro 100,00, oltre il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. In caso di successive convocazioni della commissione ai medesimi compete unicamente il rimborso delle spese.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

5. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Capo V

Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

Art. 12

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono relative e riferibili ai progetti finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti di iniziative finanziati, sono riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 13

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) spese di personale: retribuzione linda del direttore artistico, dei membri del comitato di selezione o dei curatori del festival, dei membri della giuria di esperti e del comitato scientifico-artistico del premio, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili, esclusivamente in caso di prestazioni lavorative fuori sede, rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;
 - b) spese per soggetti diversi dal personale: compensi lordi e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, spese di viaggio, di vitto e di alloggio a favore dei

partecipanti al festival o al premio, quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, produttori, sceneggiatori, membri del cast tecnico, relatori, studiosi e artisti. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;

- c) spese di produzione: spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri *service*);
- d) spese di pubblicità, di promozione e di rappresentanza: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese per la creazione, la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione, quali attività di comunicazione e marketing anche tramite i social media, e le nuove tecnologie digitali; spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo;
- e) spese per la locazione di immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività culturali finanziate;
- f) spese per premi, anche in denaro, nella misura massima del 10 per cento dell'importo dell'incentivo;
- g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative, diversi da quelli indicati alla lettera e), nonché spese di assicurazione per responsabilità civile per danni a persone o cose causati dall'attività culturale finanziata; spese di pulizia delle sedi; spese per interventi di manutenzione ordinaria riguardanti le sedi legale e operativa e gli immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività culturali finanziate, spese telefoniche, canoni internet, traffico dati, collegamenti WI-FI; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, quali bollo, revisione, tagliando, assicurazione e riparazioni.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera g), sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, diversi da quelli indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c), e le spese per

il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, e utili alla realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività culturali finanziate, escluse le spese per il riscatto dei beni, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 14
(*Spese non ammissibili*)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) spese per il riscatto di beni strumentali;
 - e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - f) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
 - h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizioni ad albi.

Capo VI
Termini del procedimento

Art. 15
(*Termini del procedimento*)

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, viene determinata l'entità dell'incentivo assegnato ad ogni singolo beneficiario e vengono ripartite a favore dei beneficiari le risorse finanziarie disponibili

3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene concesso, e

contestualmente erogato, qualora richiesto ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'incentivo relativo all'annualità del triennio.

4. La rendicontazione delle spese sostenute con l'incentivo, trasmessa nei termini e con le modalità stabiliti nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, è approvata entro centoventi giorni dalla data di presentazione

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo VII
Disposizioni finali

Art. 16
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano la legge regionale 7/2000 e la legge regionale 16/2014.

Art. 17
(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti di cui all'art. 18.

Art. 18
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
- a) il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17 (Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
 - b) il decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 254 (Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17);
 - c) il decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2018, n. 157 (Regolamento di modifica dei Regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Regione 1

- febbraio 2016 nn. 15, 16 e 17, 18 ottobre 2016 n. 199, 7 dicembre 2016 n. 238 e 2 gennaio 2017 n. 8);
- d) il decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2018, n. 211 (Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17);
- e) il decreto del Presidente della Regione 21 settembre 2020, n. 117 Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17);
- f) il decreto del Presidente della Regione 23 novembre 2021, n. 194 Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17);

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 8)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla qualificata attività di promozione della cultura cinematografica e di valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) capacità, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 8)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival cinematografici ad elevato budget e dei festival cinematografici a medio budget

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità e popolarità del programma di iniziative o attività da realizzare nell'annualità	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
2) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni (in particolare, incontri, convegni, conferenze stampa, presentazioni di prodotti editoriali)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
3) produzione editoriale, cataloghi, e supporti multimediali relativi al festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
5) qualità delle rassegne tematiche o monografiche o delle sezioni del festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	non presenti
6) rilevanza internazionale del festival dal punto di vista della pubblicità derivata (in particolare, articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) attività promozionale, attestata, in particolare, da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
8) ospitalità fornita a studenti universitari nel corso del festival	eccellente	buona	adeguata	sufficiente	inesistente

Allegato C

(riferito all'articolo 8)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival cinematografici ad elevato budget e dei festival cinematografici a medio budget

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di opere che si prevede di proiettare nel corso dell'annualità del festival. [Nota tecnica: un'opera lungometraggio corrisponde a tre opere cortometraggio, salvo le riedizioni di opere del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita)]	più di 68	da 58 a 68	da 47 a 57	da 36 a 46	35
2) numero di opere che si prevede di proiettare nel corso dell'annualità del festival alla presenza di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo, o di archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	meno di 5
3) numero di "anteprime" nazionali	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	meno di 20
4) numero di Paesi esteri di provenienza delle opere (produzione "prevalente")	più di 14	da 11 a 13	da 8 a 10	da 5 a 7	meno di 5
5) numero di accrediti professionali	più di 200	da 151 a 200	da 101 a 150	da 51 a 100	meno di 50

6) numero di edizioni pregresse del festival	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 9 a 10	8
--	-----------	------------	------------	-----------	---

Allegato D

(riferito all'articolo 8)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei premi cinematografici

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) produzione editoriale, libri, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al premio, dotati di ISBN, pubblicati presso editori con distribuzione almeno nazionale	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
2) rilevanza delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
3) rilevanza delle iniziative dedicate alla valorizzazione e premiazione degli autori di età inferiore a 35 anni	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
4) curriculum vitae dei membri della giuria di esperti (qualificati e noti a livello nazionale e internazionale, accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio nell'annualità del triennio	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza internazionale del premio dal punto di vista della pubblicistica derivata (in particolare, articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (in particolare, musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
7) rilevanza e quantità delle istituzioni cinetecarie coinvolte (provenienza	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

copie, ricerche d'archivio, partnership a diverso titolo)					
8) partnership con istituzioni pubbliche e private di alta qualificazione (in particolare, università, enti di ricerca) e con altri soggetti operanti nell'ambito dell'audiovisivo (in particolare, festival, associazioni)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa

Allegato E

(riferito all'articolo 8)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei premi cinematografici

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, che si prevede partecipino al concorso nell'annualità del triennio	più di 130	da 101 a 130	da 71 a 100	da 51 a 70	50
2) numero di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, oppure di autori o istituzioni, che si prevede di premiare nell'annualità del triennio	più di 4	4	3	2	1
3) numero di Stati esteri di provenienza degli autori di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, che si prevede partecipino al concorso nell'annualità del triennio	più di 4	4	3	2	1
4) numero di Regioni o Stati esteri, diversi dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in cui si prevede di realizzare le attività del premio	più di 3	3	2	1	0
5) numero di edizioni pregresse del premio	più di 35	da 26 a 35	da 16 a 25	da 9 a 15	8
6) numero di personale addetto all'organizzazione del premio assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto	più di 14	da 12 a 14	da 9 a 11	da 3 a 8	3

di lavoro o di prestazione d'opera					
---------------------------------------	--	--	--	--	--